



REPUBBLICA DI SAN MARINO

## COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

---

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE  
DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

Vista l'approvazione in data 24 marzo 2004 del "Regolamento Generale sull'organizzazione e l'esercizio delle funzioni del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme";  
Visto l'articolo 38, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003 e avvalendosi del potere conferitogli dall'articolo 56 del Regolamento medesimo;

Manda

a pubblicare sul Bollettino Ufficiale il suddetto Regolamento nella formulazione di cui appresso:

### "REGOLAMENTO 24 MARZO 2004 N.1

#### REGOLAMENTO GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITÀ DELLE NORME

##### INDICE

###### *Titolo Primo - Disposizioni generali*

- Art.1 - Quorum per la validità delle deliberazioni del Collegio
- Art.2 - Criteri per la rotazione dei membri supplenti
- Art.3 - Anzianità dei membri
- Art.4 - Cause di astensione e ricusazione dei membri del Collegio
- Art.5 - Divieto di astenersi dalle e nelle votazioni sulle questioni con carattere giurisdizionale
- Art.6 - Rinvio delle cause a nuova data e casi di costituzione di un nuovo Collegio
- Art.7 - Pubblicità e verbali delle udienze
- Art.8 - Istruttoria e relazione per il Collegio
- Art.9 - La Camera di Consiglio
- Art.10 - Nome e forma delle decisioni del Collegio
- Art.11 - Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze e pubblicità dei decreti
- Art.12 - Rappresentanza e difesa davanti al Collegio
- Art.13 - Riunione di procedimenti
- Art.14 - Sospensione, interruzione ed estinzione dei processi
- Art.15 - Notificazioni comunicazioni e deposito in Cancelleria

Art.16 - Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti

**Titolo secondo** - *Organizzazione del Collegio Garante*

Art.17 - Elezione del Presidente

Art.18 - Nomina del Presidente supplente e presidenza delle riunioni in assenza sia del Presidente che del Presidente supplente

Art.19 - Attribuzioni del Presidente

Art.20 - Dimissioni dei membri del Collegio

Art.21 - Decadenza, rimozione, sospensione dei membri del Collegio

Art.22 - Membri effettivi e membri supplenti per le questioni con carattere giurisdizionale

Art.23 - Composizione del Collegio Garante per le questioni con carattere non giurisdizionale

Art.24 - Convocazione del Collegio

Art.25 - Istruttoria per le questioni con carattere non giurisdizionale

**Titolo terzo** - *Funzioni giurisdizionali*

**Capo primo** - *Sindacato delle norme in via diretta*

Art.26 - Irricevibilità del ricorso

Art.27 - Pubblicazione del ricorso

Art.28 - I controricorrenti

Art.29- Costituzione dei ricorrenti e dei controricorrenti

Art.30 - Fissazione della data dell'udienza pubblica

Art.31 - Deposito di più ricorsi contro il medesimo atto normativo

Art.32 - Cessazione della causa per rinuncia dei ricorrenti

Art.33 - Rinvio alle disposizioni sul sindacato delle norme in via incidentale

**Capo Secondo** - *Sindacato delle norme in via incidentale*

Art.34 - Trasmissione dell'ordinanza del giudice remittente

Art.35 - Irricevibilità dell'ordinanza

Art.36 - Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

Art.37 - Esame degli atti depositati e presentazione di memorie e deduzioni da parte delle parti, del Procuratore del Fisco, dello Stato

Art.38 - Fissazione della data dell'udienza di discussione e convocazione del collegio giudicante

Art.39 - Decisione in Camera di Consiglio senza udienza per mancata costituzione delle parti

Art.40 - Nomina del giudice per l'istruzione e la relazione

Art.41 - Ulteriore deposito di memorie prima dell'udienza

Art.42 - Trasmissione degli atti ai membri del Collegio

Art.43 - L'udienza pubblica

Art.44 - Deliberazione del Collegio

Art.45 - Indipendenza del processo davanti al Collegio rispetto al processo a quo

**Capo terzo** - *Giudizi sulla ammissibilità dei referendum, sui conflitti tra costituzionali, sulla responsabilità istituzionale dei Capitani Reggenti*

Art.46 - Giudizi sulla ammissibilità dei referendum

Art.47 - Conflitti tra organi costituzionali

Art.48 - Sindacato sui Capitani Reggenti

**Capo Quarto** - *Giudizi sui magistrati di competenza del Collegio Garante*

Art.49- Giudizi sulla astensione dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati

Art.50 - Giudizi sulle rikusazioni dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati

Art.51 - Azione di sindacato sui magistrati

**Titolo Quarto** - *Disposizioni transitorie e finali*

Art.52 - Funzioni giurisdizionali transitorie secondo il Titolo VII della Legge Qualificata n.55/2003

Art.53 - Integrazioni al Regolamento generale

Art.54 - Modificazioni e sostituzione del Regolamento generale

Art.55 - Regolamenti interni

## **TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art.1 - Quorum per la validità delle deliberazioni del Collegio**

1. Le riunioni del Collegio Garante non sono valide se non sono presenti tre membri e le deliberazioni se non sono state approvate dalla maggioranza dei presenti.

### **Art.2 - Criteri per la rotazione dei membri supplenti**

1. Ogni qual volta è necessario sostituire uno o più membri effettivi, viene incaricato dal Presidente del Collegio, a rotazione, prima il membro supplente più anziano, e poi via via quelli meno anziani, fino a ricominciare da capo; lo stesso criterio si applica quando si tratta di sostituire un membro supplente che ha già sostituito un altro membro supplente.

### **Art.3 - Anzianità dei membri**

1. L'anzianità di ciascun membro si calcola dalla data del giuramento, separatamente tra membri effettivi e membri supplenti, salva diversa disposizione espressa del presente regolamento; a parità di data del giuramento, si calcola secondo l'età.

### **Art.4 - Cause di astensione e ricusazione dei membri del Collegio**

1. Le cause di astensione e ricusazione dei membri del Collegio sono esclusivamente quelle previste dall'articolo 10 della Legge Qualificata n.145/2003, che ha sostituito l'articolo 17 della Legge n.83/1992 richiamato dall'articolo 6 della Legge Qualificata n.55/2003, e successive modificazioni.

2. La decisione compete al Collegio Garante ed è assunta nei modi e nei termini di cui al Capo II del Titolo VII della Legge Qualificata n.55/2003, e successive modificazioni.

3. Fino a che non viene emanata la sentenza del Collegio ai sensi del comma 2 del presente articolo, tutti i termini che riguardano adempimenti del Collegio relativamente a processi ai quali si riferiscono le questioni sulle astensioni o ricusazioni sollevate restano sospesi.

### **Art.5 - Divieto di astenersi dalle e nelle votazioni sulle questioni con carattere giurisdizionale**

1. Nelle riunioni relative a questioni con carattere giurisdizionale i membri del Collegio non possono né astenersi dal votare né astenersi nel voto, ma debbono esprimere o un voto favorevole o un voto contrario alla proposta di deliberazione messa in votazione dal presidente della riunione.

### **Art.6 - Rinvio della causa a nuova data e casi di costituzione di un nuovo collegio**

1. Qualora, nel corso della trattazione della medesima causa, il Collegio si riduca, per assenza, a meno di tre membri, la causa viene rinviata dal Presidente del Collegio a nuova data, salva l'applicazione della disposizione di cui al secondo comma di questo articolo.

2. Se, per dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Collegio incaricato della trattazione e decisione di una causa si riduce a meno di tre, il Presidente costituisce un nuovo collegio e stabilisce la data per la prima udienza.

#### **Art.7 - Pubblicità e verbale delle udienze**

1. Ai sensi dell'articolo 7 della Legge Qualificata n.55/2003, le udienze del Collegio Garante espressamente previste dai Titoli III, IV, V e VI della stessa legge sono pubbliche; negli altri casi sono pubbliche, salvo diversa disposizione stabilita, con decreto motivato, dal Presidente, per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di pubblica moralità.
2. Il Cancelliere redige il verbale sotto la direzione del Presidente; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Cancelliere.

#### **Art.8 - Istruttoria e relazione per il Collegio**

1. In ogni prima udienza con carattere giurisdizionale, prima della discussione, il Collegio ascolta la relazione del giudice per l'istruttoria e la relazione nominato dal Presidente.
2. Il Presidente del Collegio nomina relatore un membro effettivo, compreso se stesso, entro i termini previsti dal presente regolamento per ciascun tipo di giudizio; se però eccezionalmente sono impediti o assenti tutti i membri effettivi, il Presidente facente funzione nomina un membro supplente, compreso se stesso, secondo il criterio di rotazione di cui agli articoli 2 e 3.
3. Se il relatore non può partecipare alla udienza per incompatibilità oppure preannuncia la sua assenza o è comunque assente, il Presidente può sostituirlo o chiedere ad un altro membro del Collegio se si ritiene in grado di sostituirlo; in caso contrario, l'udienza viene rinviata ad altra data o la causa al altro ruolo, secondo i casi.

#### **Art.9 - La Camera di Consiglio**

1. Le votazioni avvengono in Camera di Consiglio con la presenza esterna del solo Cancelliere ove richiesta dal Presidente ed il Collegio lo consenta; in tal caso il Cancelliere è tenuto al segreto su quanto ha udito e visto.
2. Nelle votazioni si vota a partire dal più giovane, tranne il presidente della riunione che vota per ultimo.
3. E' fatto divieto a chiunque di palesare l'attribuzione del voto ai singoli votanti.

#### **Art.10 - Nome e forma delle decisioni del Collegio**

1. Il Collegio, nelle questioni con carattere giurisdizionale, decide con sentenza in tutti i casi nei quali è prescritto dalle leggi o comunque si pronuncia in via definitiva, oppure con ordinanza negli altri casi; le sentenze e ordinanze portano la data della loro deliberazione ed un numero progressivo per anno e sono pubblicate in apposita raccolta ufficiale nella quale è indicata anche la data ed il numero del Bollettino Ufficiale sul quale sono state pubblicate; si applicano le disposizioni specifiche di cui all'articolo 44 del presente regolamento.
2. Il Collegio, nelle questioni che non hanno carattere giurisdizionale, approva i regolamenti, che portano il nome di Regolamento, la data ed il numero progressivo per anno, e delibera su altre questioni con atti che portano il nome di Deliberazione, la data ed il numero progressivo per anno.
3. Il Presidente decide con decreto; i decreti portano la data di emanazione ed un numero progressivo per anno.

#### **Art.11 - Pubblicazione delle sentenze e ordinanze, e pubblicità dei decreti**

1. Le sentenze e le ordinanze emesse nell'ambito delle funzioni relative ai giudizi sulla legittimità delle norme, della ammissibilità di referendum, dei conflitti tra gli organi dello Stato, della responsabilità istituzionale dei Capitani Reggenti, sono pubblicate a norma dell'articolo 30

della Legge 11 marzo 1981, n. 21, e successive modificazioni e integrazioni, e sono inserite nel Bollettino Ufficiale.

2. I decreti del Presidente sono pubblicati nello stesso modo di cui al comma 1 del presente articolo quando interessano la collettività.
3. Ogni decisione del Collegio Garante deve essere depositata presso l'Ufficio di Cancelleria; chiunque può prenderne visione e ottenerne copia.

#### **Art.12 - Rappresentanza e difesa davanti al Collegio**

1. Per ogni ricorso e per la partecipazione ai procedimenti dinanzi al Collegio Garante le parti, escluso il Procuratore del Fisco, devono farsi rappresentare ed assistere da avvocati, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.
2. Lo Stato e i suoi organi sono assistiti dall'Avvocatura dello Stato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.

#### **Art.13 - Riunione di procedimenti**

1. Il Presidente, d'ufficio o su richiesta delle parti, può ordinare che due o più cause siano chiamate alla medesima udienza per essere, se del caso, congiuntamente discusse.
2. Dopo la discussione il Collegio delibera se e quali cause debbano essere riunite per un'unica pronuncia.
3. Il Presidente può altresì disporre che due o più cause, discusse in distinte udienze, siano, se del caso, deliberate nella medesima Camera di Consiglio ed eventualmente oggetto di unica pronuncia.

#### **Art.14 - Sospensione, interruzione ed estinzione dei processi**

1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione dei processi non si applicano ai giudizi davanti al Collegio Garante.

#### **Art.15 - Notificazioni, comunicazioni e deposito in Cancelleria**

1. Quando le norme prevedono notificazioni, queste vengono curate dal Cancelliere secondo le disposizioni vigenti sulle notificazioni; tuttavia è consentito notificare un documento mediante fax, purché il fax riproduca fedelmente l'intero documento originale, compresa la firma autografa e la data, il difensore della parte abbia indicato nell'atto di costituzione in giudizio il numero di fax presso il suo domicilio, il meccanismo di trasmissione stampi presso il mittente una ricevuta di avvenuta trasmissione, che va conservata agli atti; in tal caso nel più breve tempo possibile va depositato in cancelleria l'originale, fermo restando il diritto dell'interessato o del suo rappresentante di verificare in ogni momento la piena e totale corrispondenza tra l'originale e il documento inviato via fax; nel caso della notificazione di un documento inviato via fax secondo le disposizioni del presente articolo, i termini decorrono da questa notificazione, a meno che venga provato mediante confronto che il fax non corrisponde all'originale.
2. Quando le norme prevedono o si rendono necessarie od opportune comunicazioni, queste vengono fatte mediante recapito al domicilio legale dell'interessato della comunicazione scritta, firmata in originale dal soggetto competente nei casi previsti dalle norme, o altrimenti dal Cancelliere per ordine del Presidente o nei casi previsti dalle norme; le comunicazioni peraltro possono avvenire anche mediante fax o posta elettronica; in tal caso, immediatamente dopo, il Cancelliere deposita presso la Cancelleria l'originale del documento scritto già comunicato, di cui gli interessati possono prendere visione ed estrarre copie; della avvenuta comunicazione il Cancelliere conserva memoria in un apposito registro, nel quale viene indicato il giorno e l'ora della

comunicazione, il nome della persona o dell'ufficio che l'ha ricevuta; se dalla avvenuta comunicazione decorrono termini, questi decorrono dalla comunicazione avvenuta secondo le disposizioni del presente articolo.

3. I provvedimenti del Collegio Garante e dei suoi membri possono venire depositati in Cancelleria via fax; in tal caso seguirà l'inoltro alla stessa Cancelleria dell'originale; il Cancelliere provvederà agli adempimenti di competenza, ivi comprese le notifiche, sulla scorta della documentazione pervenuta anche via fax dai membri del Collegio.

**Art.16 - *Correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti***

1. Il Presidente, sentito il Collegio, provvede, con decreto, alla correzione delle omissioni o degli errori materiali delle sentenze o delle ordinanze, anche d'ufficio.

2. Il decreto di correzione è annotato sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta e viene notificato alle parti costituite e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

3. Il Presidente del Collegio provvede con decreto alla correzione delle omissioni o degli errori materiali dei suoi decreti, dandone avviso agli interessati; il decreto di correzione è annotato sull'originale del decreto corretto e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale se è stato pubblicato in esso il decreto corretto.

**TITOLO SECONDO - ORGANIZZAZIONE DEL COLLEGIO GARANTE**

**Art.17 - *Elezione del Presidente***

1. Il Collegio Garante elegge, a maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, il Presidente scelto tra i membri effettivi, a rotazione per la durata di due anni; in caso di parità è designato il più anziano nella carica e, in subordine, il più anziano d'età.

2. Entro quindici giorni prima della scadenza o dopo che il Presidente è cessato per qualunque ragione dalla carica di membro del Collegio, il membro più anziano convoca il Collegio per la elezione del nuovo Presidente.

3. Se sono in carica solo membri supplenti, l'elezione è provvisoria, e il Presidente così eletto decade automaticamente non appena ha giurato un membro effettivo; in tal caso, entro quindici giorni, si applica quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.

**Art.18 - *Nomina del Presidente supplente e presidenza delle riunioni in assenza sia del Presidente che del Presidente supplente***

1. Il Presidente, non appena eletto, designa immediatamente il membro effettivo che deve sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

2. Se è impedito o assente anche il membro di cui al comma 1 del presente articolo, svolge le funzioni di presidente il terzo membro effettivo o, in subordine, il più anziano dei membri supplenti.

**Art.19 - *Attribuzioni del Presidente***

1. Il Presidente convoca il Collegio, fissa l'ordine del giorno, dirige i lavori, emana i decreti di sua competenza, svolge tutte le altre funzioni previste dalle leggi e dal presente regolamento, o che si rendono necessarie per la migliore organizzazione del Collegio e l'ordinato svolgimento delle sue funzioni.

**Art.20 - Dimissioni dei membri del Collegio**

1. La rinuncia all'ufficio avviene mediante dimissioni presentate al Presidente e alla Reggenza; la rinuncia ha effetto immediato.
2. Se la lettera di rinuncia viene inviata solo al Presidente, questi ne informa immediatamente la Reggenza.
3. Se la lettera di rinuncia perviene alla sola Reggenza, questa ne informa il Presidente del Collegio.

**Art.21 - Decadenza, rimozione, sospensione dei membri del Collegio**

1. Qualora ricorrano le cause di decadenza previste dalla Legge Costituzionale n.67/2003, il Presidente del Collegio, d'ufficio o dietro segnalazione di chiunque, convoca tutti i membri effettivi e supplenti non prima di dieci giorni e nomina un relatore.
2. Il membro del Collegio della cui decadenza si tratta può presentare memorie e documenti.
3. Alla discussione può partecipare anche il membro della cui decadenza si tratta; terminata la discussione, il Collegio, senza la partecipazione del membro della cui decadenza si tratta, dichiara, con atto motivato e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica, se sussistono le cause di decadenza.
4. La deliberazione viene comunicata immediatamente dal Presidente al Consiglio Grande e Generale.
5. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Legge Costituzionale n. 67/2003, uno o più membri del Collegio, qualora ritengano che sussistono valide ragioni per rimuovere o sospendere temporaneamente un altro membro del Collegio, chiedono al Presidente, con atto motivato, di convocare una apposita riunione; il Presidente convoca non prima di dieci giorni i membri effettivi e supplenti e nomina un relatore; si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

**Art.22 - Membri effettivi e membri supplenti per le questioni con carattere giurisdizionale**

1. Nelle udienze il Collegio è composto dai tre membri effettivi oppure dai membri effettivi presenti e da quel membro o dai quei membri supplenti che, per designazione del Presidente, sostituiscono i membri effettivi assenti.
2. Il Presidente, all'inizio dell'udienza, proclama la composizione del Collegio per quell'udienza.
3. Il Presidente, se possibile, convoca per l'udienza anche un quarto membro supplente.
4. Partecipano alla Camera di Consiglio i membri che hanno formato il collegio nell'ultima udienza prima di essa, salvo il caso che uno dei tre sia assente e sia presente al suo posto il quarto membro presente nell'ultima udienza precedente la Camera di Consiglio, e salvo il caso previsto nel comma 5 del presente articolo.
5. Nel giudizio di sindacato sui Capitani Reggenti partecipano alla Camera di Consiglio soltanto i membri che sono stati presenti a tutte le udienze.

**Art.23 - Composizione del Collegio Garante per le questioni con carattere non giurisdizionale**

1. Il Presidente del Collegio, per la trattazione collegiale e le deliberazioni sulle questioni con carattere non giurisdizionale previste dalle leggi, dai regolamenti del Collegio, o ritenute opportune dal Presidente per la migliore organizzazione e funzionamento del Collegio, convoca tutti i membri del Collegio, sia effettivi che supplenti, e decide la maggioranza dei voti favorevoli.
2. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.

#### **Art.24 - Convocazione del Collegio**

1. Il Presidente convoca il Collegio, nei termini stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento, se previsti; nell'avviso di convocazione sono indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, le questioni che verranno trattate, il nome dei membri del Collegio convocati, se non tutti hanno diritto di partecipare alla riunione, ed ogni altro elemento necessario o utile.
2. In caso di urgenza la convocazione può avvenire ad horas e la riunione è valida se sono presenti tre membri, sempre che le comunicazioni di cui al comma precedente siano state inviate a tutti i membri del Collegio.

#### **Art.25 - Istruttoria per le questioni con carattere non giurisdizionale**

1. Qualora si renda opportuno istruire una questione non giurisdizionale, il Presidente incarica uno o più membri del Collegio di studiare preliminarmente la questione e di riferire al Collegio.

### **TITOLO TERZO - FUNZIONI GIURISDIZIONALI**

#### **Capo Primo - Sindacato delle norme in via diretta**

#### **Art.26 - Irricevibilità del ricorso**

1. Il Collegio, su proposta del Presidente, qualora ricorrano una o alcune delle cause di irricevibilità previste dall'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003, la dichiara con ordinanza motivata, che viene immediatamente notificata ai ricorrenti.

#### **Art.27 - Pubblicazione del ricorso**

1. Il Presidente del Collegio, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 e accertata la sua ricevibilità, ne dispone la pubblicazione ad valvas e nel Bollettino Ufficiale.

#### **Art.28 - I controricorrenti**

1. Se è stato depositato un ricorso ai sensi dell'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003, l'organo statale autore dell'atto impugnato può costituirsi come controricorrente mediante deposito delle controdeduzioni, entro dieci giorni successivi al termine di quarantacinque giorni previsto dal comma 2 dell'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003.

#### **Art.29 - Costituzione dei ricorrenti e dei controricorrenti**

1. I ricorrenti si costituiscono in giudizio mediante deposito in Cancelleria del ricorso, accompagnato in calce dalla procura speciale ai difensori di cui all'articolo 12.
2. I controricorrenti si costituiscono in giudizio mediante deposito in Cancelleria delle loro deduzioni, accompagnate dalla procura speciale ai difensori di cui all'articolo 12 e dalla prova dell'avvenuta notificazione ai ricorrenti.



**Art.30 - Fissazione della data dell'udienza pubblica**

1. Scaduti i quarantacinque giorni prescritti dal comma 2 dell'articolo 12 della Legge Qualificata n.55/2003 per il deposito dei ricorsi e i successivi dieci giorni per il deposito dell'eventuale controricorso, il Presidente fissa immediatamente la data della udienza pubblica; la fissazione della udienza deve essere notificata alle parti costituite almeno venti giorni prima della data stabilita.

**Art.31 - Deposito di più ricorsi contro il medesimo atto normativo**

1. Se vengono depositati più ricorsi nei confronti del medesimo atto normativo e le questioni sollevate da essi sono le medesime, il Presidente dispone la trattazione degli stessi nella medesima udienza per essere decisi con una sola sentenza; se invece le questioni sollevate sono diverse il Presidente, tenuto conto anche del controricorso, valuta se è opportuno riunire o tenere distinti i procedimenti, salvo il potere del Collegio di decidere diversamente in Camera di Consiglio.

**Art.32 - Cessazione della causa per rinuncia dei ricorrenti**

1. Ciascun ricorrente può, fino alla deliberazione finale, depositare in Cancelleria la rinuncia al ricorso; in tal caso, la Cancelleria comunica l'atto di rinuncia alle altre parti. Se tutte le altre parti depositano il loro consenso entro quindici giorni dalla comunicazione, il Collegio con ordinanza, se riunito, o il Presidente del Collegio con decreto, dichiara la estinzione della causa.

**Art.33 - Rinvio alle disposizioni sul sindacato delle norme in via incidentale**

1. Per ogni altro aspetto si applicano nel sindacato in via diretta, insieme con le disposizioni generali del presente regolamento applicabili alla questione da decidere, gli articoli 36, secondo comma, 37, 39, 40, 41, 42, 43 e 44, in materia di sindacato in via incidentale, in quanto compatibili.

**Capo Secondo - Sindacato delle norme in via incidentale**

**Art.34 - Trasmissione dell'ordinanza del giudice remittente**

1. L'ordinanza con cui il giudice davanti al quale pende la causa promuove d'ufficio la verifica di legittimità costituzionale, oppure ammette l'istanza delle parti o del Procuratore del Fisco allo stesso fine, deve essere trasmessa al Collegio Garante insieme al fascicolo processuale ed alla prova delle notificazioni, di cui all'articolo 13, comma 6 della Legge Qualificata n.55/2003, in ambedue i casi.

**Art.35 - Irricevibilità dell'ordinanza**

1. Il Collegio Garante, su richiesta del Presidente, verifica la conformità dell'ordinanza alle disposizioni dell'articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003 e qualora riscontri vizi che determinano irricevibilità dell'ordinanza, rinvia con decreto motivato al giudice remittente tutta la documentazione ricevuta segnalando le irregolarità riscontrate.

**Art.36 - Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza**

1. Il Presidente del Collegio, ricevuti gli atti, e accertata la ricevibilità della questione secondo l'articolo 13 della Legge Qualificata n.55/2003, dispone, con decreto, la trasmissione alla Reggenza dell'ordinanza del giudice remittente e la pubblicazione dello stesso ad valvas e nel Bollettino Ufficiale; per opportuna conoscenza viene data dalla Cancelleria comunicazione del decreto alle parti.
2. Il Presidente del Collegio dispone altresì che l'ordinanza sia numerata e annotata dal Cancelliere nel registro generale delle ordinanze e dei ricorsi pervenuti al Collegio, con l'indicazione in apposita colonna della data del ricevimento e quella della pubblicazione ad valvas e nel Bollettino Ufficiale.

**Art.37 - Esame degli atti depositati e presentazione di memorie e deduzioni da parte delle parti, del Procuratore del Fisco, dello Stato**

1. Entro venti giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 36, le parti, il Procuratore del Fisco, lo Stato, possono esaminare gli atti depositati e presentare memorie e deduzioni, in sette copie in carta libera.
2. Il deposito di memorie e deduzioni vale costituzione in giudizio.

**Art.38 - Fissazione della data dell'udienza di discussione e convocazione del collegio giudicante**

1. Non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 36 il Presidente del Collegio, tenuto conto dello stato delle cause pendenti, fissa con decreto la data dell'udienza di discussione, notificando il provvedimento, almeno dieci giorni prima della data stabilita, alle parti, al Procuratore del Fisco, allo Stato, se costituiti, e convoca il collegio giudicante.

**Art.39 - Decisione in Camera di Consiglio senza udienza per mancata costituzione delle parti**

1. Se nessuna delle parti si è costituita, il Presidente demanda la questione direttamente alla Camera di Consiglio, rispettando i termini di cui all'articolo 38.

**Art.40 - Nomina del giudice per l'istruzione e la relazione**

1. Nello stesso giorno del decreto di cui all'articolo 38, il Presidente del Collegio nomina uno dei tre membri effettivi per l'istruzione e per la relazione, al quale il Cancelliere trasmette immediatamente il fascicolo della causa.

**Art.41- Ulteriore deposito di memorie prima dell'udienza**

1. E' ammesso il deposito nella Cancelleria del Collegio di ulteriori memorie illustrative, nel numero di sette copie cartacee più una su supporto magnetico, fino all'ottavo giorno libero prima dell'udienza prevista dall'articolo 38.

**Art.42 - Trasmissione degli atti ai membri del Collegio**

1. A cura del Cancelliere viene trasmesso ad ogni membro del Collegio, almeno dieci giorni prima dell'udienza, o comunque immediatamente nel caso previsto dall'articolo 41, un fascicolo contenente le copie dell'atto introduttivo della causa e di tutti i successivi atti del processo.

#### **Art.43 - L'udienza pubblica**

1. All'udienza il relatore descrive in modo succinto i fatti che hanno portato al giudizio davanti al Collegio ed illustra le questioni giuridiche che ne emergono.
2. Dopo la relazione, i difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente regola la discussione e può determinare i punti più importanti sui quali essa deve svolgersi.
4. La polizia delle udienze è assicurata dal Presidente anche per mezzo delle forze di polizia.

#### **Art.44 - Deliberazione del Collegio**

1. Terminata l'udienza pubblica, o le eventuali udienze pubbliche rese necessarie, il Presidente convoca il Collegio in Camera di Consiglio per la valutazione collegiale delle risultanze emerse dalla discussione in udienza.
2. Al termine della discussione il Collegio vota una ipotesi di deliberazione ed incarica uno dei membri, che può essere diverso dal relatore, di redigere il testo della sentenza.
3. Il Presidente convoca il Collegio non prima di quindici giorni e non oltre trenta giorni dalla riunione di cui ai precedenti commi per la deliberazione definitiva e l'approvazione dell'intero testo della sentenza; a questo fine il redattore distribuisce agli altri membri, a cura del Cancelliere, almeno cinque giorni prima della riunione, il testo da lui elaborato.
4. In ogni caso la deliberazione definitiva del collegio giudicante deve essere resa entro due mesi dall'ultima udienza, a meno che, per impedimento, o per morte, o altra causa di cessazione dalla carica di uno dei membri del collegio giudicante, non sia possibile sostituirlo ai sensi del presente regolamento e sia necessario costituire un nuovo collegio; qualora comunque trascorrono più di due mesi dall'ultima udienza, resta l'obbligo del Collegio Garante di rendere una deliberazione sulla causa.
5. La sentenza porta la data della deliberazione di cui al comma precedente, è sottoscritta da tutti i membri del collegio giudicante, viene depositata in Cancelleria il giorno successivo e immediatamente a cura della Cancelleria notificata alle parti e comunicata in copia conforme alla Reggenza.
6. Entro cinque giorni dal deposito la sentenza viene trasmessa, con la restituzione degli atti, all'autorità giudiziaria avanti alla quale pende il procedimento.
7. La sentenza, sia di accoglimento sia di rigetto, viene pubblicata ad valvas e sul Bollettino Ufficiale; le disposizioni dichiarate incostituzionali, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che il Consiglio Grande e Generale abbia legiferato in applicazione dell'articolo 16 della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, non possono essere più applicate da chiunque.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al caso previsto dall'articolo 39.

#### **Art.45 - Indipendenza del processo davanti al Collegio rispetto al processo a quo**

1. Le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti al Consiglio Garante neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale.

**Capo Terzo - Giudizi sulla ammissibilità dei referendum, sui conflitti costituzionali, sulla responsabilità istituzionale dei Capitani Reggenti**

#### **Art.46 - Giudizi sulla ammissibilità dei referendum**

1. Nei giudizi di ammissibilità dei referendum si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge 28 novembre 1994, n.101, relative alle funzioni del disciolto Collegio Giudicante sul Referendum, e le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della Legge Qualificata n.55/2003.

#### **Art.47 - Conflitti tra organi costituzionali**

1. Nei conflitti tra organi costituzionali il Collegio applica le disposizioni di cui all'articolo 16 della Legge Qualificata n.55/2003.

2. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti, estingue il processo; l'estinzione viene dichiarata con sentenza.

3. Gli organi interessati possono comparire personalmente ed essere difesi e rappresentati dall'Avvocatura dello Stato o da liberi professionisti.

4. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale.

#### **Art.48 - Sindacato sui Capitani Reggenti**

1. Nel giudizio di sindacato sui Capitani Reggenti il Collegio Garante applica le disposizioni dell'articolo 17 della Legge Qualificata n.55/2003.

2. Chi è sottoposto a giudizio ha diritto di intervenire personalmente nelle fasi dibattimentali, ma deve comunque farsi difendere e rappresentare da un avvocato secondo quanto disposto dall'articolo 9 della Legge Qualificata n.55/2003.

3. Per ogni altro aspetto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento relative al giudizio di legittimità delle norme in via incidentale.

### **Capo Quarto - Giudizi sui magistrati di competenza del Collegio Garante**

#### **Art.49 - Giudizi sulla astensione dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati**

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144, sulle astensioni e ricusazioni dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati decide il Collegio Garante.

2. Se uno dei giudici di cui al comma 1 incorre in una delle cause di astensione obbligatoria indicate nell'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 (Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario), deve dichiararlo, richiedendo al Collegio Garante di sollevarlo dalla trattazione e dalla decisione del procedimento in cui l'incompatibilità sussiste.

3. La domanda, dopo la notifica alle parti, è trasmessa all'Ufficio di Cancelleria del Collegio Garante, unitamente agli atti del procedimento; nella istanza devono essere indicate e prodotte le prove.

4. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio, il quale decide sull'istanza entro trenta giorni.

5. La sentenza è depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notifica alle parti e al magistrato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale, in uno con la restituzione del fascicolo.

**Art.50** - *Giudizi sulle ricusazioni dei giudici per i rimedi straordinari e dei giudici per l'azione di responsabilità civile dei magistrati*

1. Le parti possono ricusare i giudici e il Procuratore del Fisco nei casi indicati dall'articolo 10 della Legge Qualificata 30 ottobre 2003 n. 145 (Disposizioni sull'Ordinamento Giudiziario).

2. L'istanza di ricusazione è depositata agli atti del procedimento e deve indicare dettagliatamente i motivi di ricusazione previsti dalla legge e le prove a sostegno degli stessi.

3. Il Giudice, ricevuta l'istanza, ne informa il Magistrato Dirigente e la trasmette immediatamente al Collegio Garante assieme al fascicolo processuale.

4. Il Presidente del Collegio assegna immediatamente il ricorso ad un membro del Collegio il quale, entro i successivi tre giorni, assegna alle parti ed al magistrato ricusato il termine di dieci giorni correnti per il deposito di memorie e deduzioni e delle prove documentali; le memorie e le prove sono a disposizione delle parti e del giudice, che hanno facoltà di estrarne copie; qualora siano richieste prove testimoniali, il membro del Collegio designato provvede a fissare l'udienza per l'assunzione, che deve avvenire in contraddittorio; scaduto il termine di cui sopra ed assunte le eventuali prove, è aperto il termine di dieci giorni per il deposito delle memorie conclusionali, decorso il quale il procedimento viene trattenuto per la decisione del membro del Collegio designato, che deve essere depositata entro dieci giorni.

5. La sentenza viene depositata presso l'Ufficio di Cancelleria che ne cura la notificazione alle parti e al magistrato ricusato, unitamente alla trasmissione alla Cancelleria del Tribunale con la restituzione del fascicolo.

6. Qualora, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, sia necessario il compimento di atti processuali urgenti e indilazionabili, ovvero quando le parti possano subire un ingiusto ed irreparabile pregiudizio nelle more del procedimento di ricusazione, il membro designato del Collegio, su istanza di parte, può disporre la trasmissione di copia degli atti processuali al Magistrato Dirigente, il quale designa, secondo le regole sulla distribuzione del lavoro giudiziario e nel rispetto del principio della competenza professionale, il magistrato che deve adottare tali provvedimenti in sostituzione di quello ricusato.

7. Nel caso in cui, dopo il deposito dell'istanza di ricusazione, il magistrato dichiarò di astenersi, si osservano le disposizioni sull'astensione, ed il procedimento di ricusazione si estingue.

**Art.51** - *Azione di sindacato sui magistrati*

1. L'azione di sindacato dei magistrati prevista dal primo comma dell'articolo 7 e dall'articolo 8 della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 (Organi del potere giudiziario, istituzione, definizione e responsabilità) viene esercitata secondo le disposizioni e le modalità previste in tali norme costituzionali.

**TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art.52** - *Funzioni giurisdizionali transitorie secondo il Titolo VII della Legge Qualificata n.55/2003*

1. Sino a che i giudici per la terza istanza e i giudici per i rimedi straordinari non abbiano prestato giuramento, il Collegio Garante esercita le funzioni di cui all'articolo 9 della Dichiarazione

dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, secondo le disposizioni della Legge Qualificata n.55/2003, Titolo VII.

2. Il Presidente del Collegio assegna la trattazione delle questioni relative alle funzioni giurisdizionali transitorie in via prioritaria ai membri supplenti, secondo criteri di specializzazione, salvo non reputi di assegnarla ad un membro effettivo.

#### **Art.53 - Integrazioni al Regolamento generale**

1. Ogni qual volta il Collegio, nello svolgimento delle sue funzioni e nella organizzazione della sua attività, deve decidere questioni che non trovano soluzione nelle leggi o nel presente regolamento, può approvare una nuova disposizione integrativa di esso, secondo le disposizioni della Legge Qualificata n.55/2003 in materia, e subito dopo applicarla al caso, a meno che tale disposizione comporti obblighi o doveri o oneri nei confronti di soggetti esterni al Collegio, nel qual caso la nuova disposizione entra in vigore solo dopo la pubblicazione legale, o nel giorno indicato dalla stessa disposizione o altrimenti quindici giorni dopo.

#### **Art.54 - Modificazioni e sostituzione del Regolamento generale**

1. Le modificazioni al presente regolamento, sia che vengano disposte con modificazioni espresse testuali, sia che vengano portate con atti formalmente separati, vengono approvate dal Collegio seguendo le regole previste dalla Legge Qualificata n.55/2003 per l'approvazione del regolamento.

2. Ogni qual volta, per lo stratificarsi nel tempo di successive disposizioni integrative e correttive del presente regolamento, appare opportuno procedere ad una riformulazione complessiva, il Presidente del Collegio affida ad un membro il compito di procedere alla elaborazione del nuovo testo che, una volta approvato dal Collegio, sostituisce definitivamente il precedente.

#### **Art.55 - Regolamenti interni**

1. Il Collegio, quando appare opportuno, approva, con le stesse regole e modalità del regolamento generale, regolamenti interni su oggetti specifici.

2. Nel titolo di tali regolamenti deve essere indicato con chiarezza e precisione il loro oggetto.

3. Anche i regolamenti interni vanno pubblicati legalmente.

#### **Art.56 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della Legge Qualificata n.55/2003, con decreto del Presidente del Collegio Garante ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*Approvato in San Marino il 24 marzo 2004/1703 d.F.R."*

San Marino, 7 aprile 2004/1703 d.F.R.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO GARANTE  
F.to) Prof. Giorgio Lombardi